

Sentenza n. 4/2021
TRIBUNALE FEDERALE DELL'ACI

Il Tribunale Federale dell'ACI, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente), Gen. Ugo MARCHETTI (componente relatore), Avv. Francesco de Beaumont (componente) e Avv. Giuseppe VIOLANTE (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale Dott. Francesco PANTANO, ha adottato la seguente decisione nei confronti dei licenziati Paolo VALLA, (licenza di conc./cond. n. 316701), Adelchi FOPPIANI (licenza di conc./cond. n. 345374) e Valter RIGHI (licenza di conc./cond. n. 365139),

FATTO

A seguito del procedimento n. 15/20, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale i licenziati suddetti per aver pubblicato, su propri profili Facebook, numerosi post - meglio e più analiticamente riportati nell'atto di deferimento - valutati dalla Procura Federale, singolarmente e nell'insieme, offensivi della Federazione e trasgressivi delle prescrizioni afferenti la lealtà e la correttezza di comportamento, e, quindi, tali da violare gli artt.8.1 e 8.5 del R.S.N. La Procura riteneva che l'atteggiamento dei licenziati non appariva giustificabile e oltrepassava il limite del diritto di critica, recando specifiche offese nei confronti sia degli ufficiali di gara sia della stessa Federazione.

In dettaglio, circa il licenziato VALLA, la Procura evidenziava come lo stesso, riferendosi alla Federazione, si fosse così espresso: "cara ACI CSAI dai parliamo un po' delle 5 ore cinque di parco chiuso del Ciocco etc ...lo specchio di questa Italia comandata da incapaci...lenti...morti...con regole applicate a senso unico. Siete senza rispetto e inutili attori di questa farsa...".

Circa il RIGHI, la Procura riportava la seguente frase:

"Quando c'è mafia malinteso e lucro, nelle istituzioni e sulle poltrone che contano ci sono solo Cretini!"

Circa il FOPPIANI, venivano evidenziate le seguenti affermazioni:



"Io non so se c'è mafia, malinteso o lucro...di sicuro c'è tanta incompetenza a tutti i livelli in federazione...e l'altra cosa che latita da anni... è il BUON SENSO...quello è sparito da decenni."

"E la Federazione ? ma merita di essere definita federazione?"

Avuto riguardo alle predette dichiarazioni degli incolpati, valutate le indicazioni rese a difesa, richiamata la portata anche di precedenti sentenze del Tribunale Federale, sentenze tutte rivolte, in armonia ed in applicazione della normativa vigente, a tutelare l'immagine della Federazione e dei suoi appartenenti, (da ultimo, in particolare, la decisione del Tribunale Federale n. 8/20), visti gli artt. 8.1 e 8.5 RSN, 44 RGS e 227.3, lett. a), RSN, la Procura Federale proponeva l'applicazione dell'ammenda di € 520 per ciascun soggetto.

All'odierna udienza la Procura si è riportata all'atto di deferimento, aggiungendo che il RIGHI ed il FOPPIANI avevano inoltrato, ai sensi dell'art. 28 RGS, richiesta di applicazione consensuale della sanzione di un'ammenda di € 260, senza sospensione; richiesta che la Procura aveva condiviso.

DIRITTO

L'art. 8 RSN stabilisce che tutti i licenziati sono tenuti a conformarsi in ogni momento ai principi fondamentali di comportamento che ispirano l'attività sportiva fra cui *in primis* il principio di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (ART. 8.1 RSN) nonché l'obbligo di astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale dei soggetti operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo (ART. 8.5 RSN).

Nel caso di specie, per quanto innanzi illustrato, l'impianto accusatorio, lesivo dei principi innanzi delineati, è oggettivamente comprovato e non è contestato dagli incolpati, due dei quali, RIGHI e FOPPIANI, hanno anche manifestato l'intento di accedere ad una soluzione sanzionatoria agevolata.

Diverso l'atteggiamento del VALLA, il quale ha preferito mantenere la posizione originaria, quale manifestata nelle sue dichiarazioni difensive, secondo cui si sarebbe limitato ad espressioni di generica insofferenza conseguente alla situazione generale di disappunto e di tensione che si era creata tra i partecipanti alla gara del Ciocco a seguito del richiamato ritardo di 5 ore nell'apertura del parco chiuso.



Sulla base di quanto innanzi surriportato, e tenuto conto, in specie, degli atteggiamenti assunti dagli incolpati e delle motivazioni dagli stessi addotte, nonché delle considerazioni riferite dalla Procura, questo Tribunale, avuto riguardo alla posizione del VALLA, ritiene il licenziato responsabile delle incolpazioni mossegli, aggravate dalla circostanza -rispetto agli altri due licenziati - della specificità del suo atteggiamento, anticipatore rispetto a ogni altro e tale da poter fare insorgere un contesto ambientale idoneo a sollecitare atteggiamenti trasgressivi nei licenziati Adelchi FOPPIANI e Valter RIGHI.

Riguardo questi ultimi, il Presidente prende atto dell'accordo raggiunto tra essi e la Procura Federale, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti e congrua la misura della sanzione concordata, che evidentemente ha tenuto conto della circostanza che l'anomalo ritardo nell'apertura del parco chiuso aveva generato un clima di tensione che ha potuto indurre i licenziati a sconsiderate intemperanze verbali, in violazione dei loro doveri di corretto comportamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

- dichiara il licenziato Paolo Valla, licenza di conc./cond. n. 316701 responsabile delle incolpazioni contestate e gli applica l'ammenda di €350;
- prende atto che il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 RGS, ha dichiarato efficace l'accordo relativo all'applicazione della pena raggiunto tra la Procura Federale e i licenziati Adelchi Foppiani (licenza di conc./cond. n. 345374) e Valter Righi (licenza di conc./cond. n. 365139); e per l'effetto applica ad entrambi i licenziati l'ammenda di € 260 ciascuno.

Roma 10.2.2021

Il Relatore

Gen. Ugo Marchetti

Il Presidente

Pres. Salvatore Giacchetti